



COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'
Provincia di CUNEO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'
E PER L'EFFETTUAZIONE DEL
SERVIZIO DELLE
PUBBLICHE AFFISSIONI**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 63 DEL 29/10/1999

Modificato con deliberazione CC n. 77 del 24/11/1999

Modificato con deliberazione CC n. 22 del 21/03/2007

Modificato con deliberazione CC n. 41 del 28/04/2011

Modificato con deliberazione CC n. 65 del 29/09/2011

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
REGOLAMENTO E TARIFFE

Il presente Regolamento viene adottato ai sensi dell'Articolo n. 3 del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507, modificato ed integrato con le norme del Decreto Legislativo 28/12/1993 n. 566, nonché ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Finanze del 26/4/1994 ed inoltre ai sensi degli articoli 5 e 54 della Legge 08/6/1990 n. 142.

Con il presente Regolamento il Comune disciplina i criteri di applicazione delle imposte e dei diritti secondo le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 - Capo I - e successive modificazioni, le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni ed infine le limitazioni e i divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse.

Il presente Regolamento determina, altresì, la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione nonché i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti, nel quale si stabilisce, altresì, la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonché la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal Concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette, anche di natura commerciale.

Le tariffe successive a quelle contenute negli allegati del presente Regolamento sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore con il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di Legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 2
FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è, di norma, gestito direttamente dal Comune.

Il Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare in concessione il servizio di accertamento e riscossione.

Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti ivi comprese quelle per il personale impiegato.

ART. 3
CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

Ai fini dell'applicazione dell'Imposta e del Diritto di cui al Decreto sopracitato, il Comune di Villanova Mondovì, avendo al 31/12/1997 una popolazione residente di n. 5225 unità, appartiene alla V Classe Impositiva e applica le tariffe previste negli allegati.

ART. 4
AMBITO DI APPLICAZIONE

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni, effettuate nel territorio del Comune, sono soggette, secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 e successive modificazioni, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto.

ART. 5
PIANO GENERALE IMPIANTI - FINALITÀ

Finalità del piano generale impianti è di regolamentare il corretto utilizzo delle varie forme pubblicitarie, salvaguardando l'unitarietà di arredo e le caratteristiche dei siti urbani coinvolti, le compatibilità di natura architettonica, archeologica ed artistica, ambientale e paesaggistica.

Il piano generale impianti determina la tipologia, il numero, le distanze, le caratteristiche dei mezzi pubblicitari, siano essi apposti su proprietà pubbliche o private, nonché il numero degli impianti destinati alla pubblicità a mezzo di affissione diretta.

Le forme di pubblicità previste dal piano generale impianti non potranno essere in contrasto con le esigenze di viabilità, urbana ed extraurbana, di sicurezza, dello sviluppo delle zone di espansione residenziale, commerciale, industriale ed artigianale.

Il piano generale degli impianti determina inoltre le caratteristiche, la quantità e la dislocazione degli impianti di pubbliche affissioni destinati all'informativa istituzionale o sociale e gli impianti destinati alla esposizione di pubblicità commerciale.

Il piano generale impianti prevede lo sviluppo programmatico degli impianti affissionali pubblici, la loro manutenzione ed ammodernamento.

Il piano generale impianti potrà essere modificato entro il 31 ottobre di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, in relazione a tutte le esigenze di adeguamento che si dovessero manifestare.

CAPO II
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

PARTE PRIMA

MODALITA' E TIPOLOGIA PIANO GENERALE IMPIANTI - CRITERI

ART. 6

TIPOLOGIA, SPECIFICHE E QUANTITÀ DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Mezzo pubblicitario - definizione e tipologie

Ai fini del presente Regolamento è definito mezzo pubblicitario qualsiasi mezzo tecnico teso alla diffusione di messaggi aventi per finalità il potenziamento economico di un'azienda, teso a sviluppare un ritorno commerciale o di immagine, ovvero di propaganda di intenti sociali o di istituto, identificabile nelle casistiche di cui ai successivi articoli del presente Regolamento, con le caratteristiche e specifiche contemplate e disciplinate dal piano generale impianti.

I mezzi pubblicitari possono essere acustici o visivi, con un unicità o pluralità di messaggi, e possono ricomprendersi in classificazioni a seconda delle loro caratteristiche, della localizzazione, temporalità o soggettività passiva ai fini tributari.

Sono acustici i messaggi che affidano la loro efficacia alla percezione sonora, sono visivi i messaggi, figurativi o meno, che utilizzano la percezione visiva.

Forme concrete distintive dei mezzi visivi derivano dall'impatto percettivo che il messaggio pubblicitario raggiunge.

Si definisce "monofacciale" il mezzo che contenga il messaggio pubblicitario su un'unica superficie, "bifacciale" il mezzo che contenga su due distinte facce contrapposte messaggi pubblicitari - di eguali o differenti contenuti - la cui percezione non sia contemporanea, " polifacciale" quando il messaggio sia distribuito su due o più facce allo scopo di aumentarne l'efficacia.

Inoltre il mezzo pubblicitario può essere opaco, privo cioè di illuminazione, ovvero luminoso , quando il congegno di illuminazione è incorporato nel mezzo stesso,

illuminato quando un adatto dispositivo faccia convergere un fascio di luce sul mezzo pubblicitario.

Il mezzo può essere localizzato presso l'esercizio commerciale interessato, ovvero distante da esso, anche presso terzi, su proprietà pubblica o privata.

I mezzi contenenti il messaggio pubblicitario possono ancora essere classificati in relazione alla collocazione in modo permanente o temporaneo nel corso dell'anno.

Tali mezzi possono essere anche mobili qualora utilizzino persone fisiche in movimento, se posti su autoveicoli, aeromobili, ecc.

2. Mezzi pubblicitari - Specifiche.

Il piano generale impianti, in attuazione dei criteri dettati dal presente Regolamento, determina le caratteristiche tecniche e di dislocazione degli impianti pubblicitari ed affissionali.

3. Impianti su area pubblica e su area od immobile privato

Il piano generale impianti detta, con i criteri stabiliti nel presente Regolamento, le modalità per l'utilizzo di aree o proprietà pubbliche e private per l'esposizione di mezzi pubblicitari e ne stabilisce la quantità.

4. Impianti destinati all'affissione diretta - Definizione

Gli impianti destinati alle affissioni dirette rappresentano una fattispecie peculiare di impianto pubblicitario, contraddistinto dalle caratteristiche del messaggio pubblicitario, che si realizza con l'affissione diretta di manifesti, dal continuo rinnovo del manifesto per una maggiore efficacia temporale dei messaggi stessi e dalle modalità di utilizzo del mezzo per questo tipo di pubblicità.

ART. 7
DIVIETI E LIMITAZIONI
PUBBLICITA', CRITERI

1. Divieti

Le forme pubblicitarie sono sottoposte a divieti e limitazioni in relazione alla localizzazione dell'impianto pubblicitario ed alle sue caratteristiche.

Resta comunque vietata l'esposizione di mezzi pubblicitari su edifici di interesse storico, su monumenti, statue, fontane artistiche e non, siti archeologici e vestigia murali storiche e comunque sui luoghi tutelati dalle Leggi vigenti in materia.

E' vietata l'installazione di mezzi pubblicitari a ridosso di Chiese, cimiteri e sulle loro mure di cinta.

E' vietata l'installazione di avancorpi, quale richiamo pubblicitario di immagine, installati su ingressi e vetrine di esercizi commerciali, che modificano la struttura architettonica dell'edificio, sia esso pubblico o privato, e l'assetto dell'arredo urbano.

E' vietata l'effettuazione di pubblicità sonora nei pressi dei cimiteri, case di cura, scuole, edifici pubblici nei parchi, nei giardini pubblici e comunque in prossimità di particolari strutture pubbliche o private a carattere culturale che possano ricevere disturbo dall'effettuazione di tale pubblicità.

E' comunque vietata l'effettuazione di pubblicità sonora dalle ore 13.00 alle ore 16.30 e dalle ore 19.30 alle ore 9.00 fuori dai centri abitati e dalle ore 13.00 alle ore 16.00 e dalle ore 20.30 alle ore 8.00 nei centri abitati.

E' sempre vietata l'affissione di manifesti effettuata fuori dagli appositi impianti a ciò destinati e comunque indiscriminatamente sui muri.

2. Rinvii al Codice della Strada e Regolamento di esecuzione - Divieti e limitazioni

Operano i divieti e le limitazioni dettati dal Decreto Legislativo 285/92 - Codice della Strada - e dal D.P.R. 495/92 - Regolamento di attuazione ed esecuzione - e dalle modifiche ed aggiornamenti contenuti nel Decreto Legislativo 360/93, in

merito alla pubblicità sulle strade, in prossimità di esse ed alla pubblicità su veicoli.

Dette norme sono recepite nel Piano generale impianti.

3. Limitazioni

Alle attività aventi sede negli edifici di cui al punto 1 è consentita una limitata forma di pubblicità, come pure nelle zone sottoposte a vincoli di tutela ambientale, naturalistica e paesaggistica, secondo quanto disposto nel Piano generale impianti, e comunque sottoposta all'ottenimento dei previsti nulla osta, secondo le norme di cui alle Leggi citate nei commi precedenti.

Altra limitazione è posta alla dimensione delle targhe o ad altri mezzi di indicazione dei luoghi di interesse storico, artistico e turistico e comunque nei limiti e con le caratteristiche di uniformità delineate nel Piano generale impianti, come altresì per le insegne e le targhe rese obbligatorie dalle Leggi.

ART. 8

PIANO GENERALE IMPIANTI - CRITERI PER GLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Il Piano generale impianti, conformemente ai criteri di cui al Decreto Legislativo 507/93 e successive modificazioni, recepiti nel presente Regolamento, è redatto tenendo presente le esigenze di sviluppo economico del Comune e di regolamentazione ed armonizzazione urbanistica degli impianti pubblicitari.

Il Piano generale impianti è adottato dall'Amministrazione in conformità ai disposti di Legge.

Si attiva il censimento generale degli impianti pubblicitari ed affissionali esistenti per il loro necessario adeguamento alla nuova normativa.

In caso di gestione in concessione possono essere utilizzati i dati reperiti in collaborazione con il concessionario.

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

a) Con il Piano generale impianti si provvede all'esame del contesto del territorio e si

suddivide lo stesso in zone omogenee, in considerazione degli aspetti urbanistici, architettonici e commerciali.

- b) Si individuano l'assetto viario e le competenze degli Enti Territoriali eventualmente interessati, al fine di determinare limiti e divieti zonali anche agli effetti dei disposti di cui al Decreto Legislativo 285/92 e D.P.R. 495/92 - Codice della Strada.

Si devono individuare ed elencare gli snodi stradali , interni ed esterni al centro abitato, in cui l'installazione di impianti ovvero di particolari forme di mezzi pubblicitari comportino situazioni di rischio per la sicurezza stradale.

- c) Il Piano generale impianti individua, all'interno di ciascuna zona, i luoghi, le strade ed i siti soggetti a vincolo urbanistico, ambientale, paesaggistico, ecc.

PARTE SECONDA
APPLICAZIONE DELL 'IMPOSTA

ART. 9
PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Presupposto dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o che sia da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART. 10
SOGGETTI PASSIVI

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, mentre è solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 11
MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre al primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per le superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali, l'imposta è calcolata in base alla superficie

complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

Nel caso in cui in un mezzo pubblicitario si rilevi la presenza di messaggi riferiti a soggetti diversi, l'imposta si applica avendo come parametro il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

ART. 12 DICHIARAZIONE DI IMPOSTA

I soggetti passivi di cui all'art. 10 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata.

Il Comune effettuerà il conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli in genere, nonché la pubblicità effettuata, per conto altrui, con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del

messaggio, anche se di durata non superiore a tre mesi o effettuata con lo stesso sistema per conto proprio dell'impresa, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal 1° giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati, cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

La pubblicità annuale si intende prorogata di anno in anno con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Nell'ipotesi in cui non venga prodotta detta denuncia di cessazione ed il pagamento avvenga in ritardo ovvero sia omissivo, si applicherà la sanzione prevista dall'art. 47 del presente Regolamento, essendo nota all'ufficio la dichiarazione originaria posta a base della liquidazione dell'imposta.

Qualora il contribuente produca denuncia di cessazione, e quindi cessi il pagamento dell'imposta per l'anno di riferimento, ma in realtà non rimuova l'esposizione pubblicitaria, questa è abusiva a tutti gli effetti sanzionatori.

L'imposta di cui agli articoli 14, 1° e 4° comma, 16 e 21 è dovuta per anno solare di riferimento.

ART. 13 PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

Il pagamento imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo C.C. postale, previsto dall'art. 9 comma 2 del Decreto Legislativo 507/93, intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al Concessionario del servizio di accertamento e riscossione, con arrotondamento a 1000 per difetto se la frazione non è superiore a L. 500 o per eccesso se superiore.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

Il pagamento dell'imposta per pubblicità annuale deve effettuarsi dal 1° al 31 gennaio dell'anno di riferimento, per tutti gli altri casi avverrà contestualmente alla dichiarazione e prima dell'effettuazione della pubblicità.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rata trimestrale anticipata, qualora l'importo sia superiore a L. 3.000.000.

La riscossione coattiva dell'imposta si effettuerà secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 13/4/99 n. 112 e successive modificazioni.

Il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752 comma 4 del Codice Civile.

**PARTE TERZA
FORME PUBBLICITARIE**

**ART. 14
PUBBLICITA' ORDINARIA**

Per la pubblicità ordinaria si intende quella eseguita mediante esposizione di insegne, bandiere, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non specificatamente previsto dai successivi articoli del presente Regolamento. Tale pubblicità ha sempre carattere visivo.

Per detta pubblicità è dovuta la tariffa di cui all'art. 12 - 1° comma - del Decreto Legislativo n 507/1993 e successive modificazioni.

Per le fattispecie pubblicitarie di cui sopra che abbiano durata non superiore a tre mesi, si applica per ogni mese, o frazione, una tariffa pari a 1/10 di quella prevista.

Per la pubblicità di cui ai commi precedenti con superficie in unica facciata arrotondata ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento compresa tra mq. 5.5 e 8.5 la tariffa dell' imposta è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a mq. 8.5 la maggiorazione è pari al 100%.

**ART. 15
PUBBLICITA' LUMINOSA OD ILLUMINATA**

Per pubblicità luminosa si intende quella in cui i caratteri ed il disegno costituenti la pubblicità sono essi stessi costituiti da una fonte di luce, mentre per pubblicità ordinaria illuminata si intende quella che è resa visibile da apposita luce che vi si proietta.

Alla pubblicità ordinaria luminosa od illuminata si applica una tariffa di imposta maggiorata del 100%.

ART. 16
PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI

Qualora la pubblicità venga effettuata, per conto altrui, a mezzo di insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controlli elettronici, elettromeccanici o comunque programmati in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in modo intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta per metro quadrato di superficie e per anno solare indipendentemente dal numero dei messaggi.

Per questa pubblicità di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad 1/10 di quella prevista.

Per la pubblicità di cui ai commi precedenti effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalle superfici adibite alla proiezione.

Qualora la pubblicità di cui al precedente comma abbia durata superiore a 30 giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella prevista.

ART. 17
STRISCIONI PUBBLICITARI O MEZZI SIMILARI
ATTRAVERSO VIE E PIAZZE PUBBLICHE

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze, la tariffa di imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazioni, è pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria.

Per esporre tale pubblicità, qualora si tratti di strade o piazze comunali o strade e piazze provinciali comprese nel centro abitato, è necessario richiedere di volta in volta alla civica amministrazione l'autorizzazione, che verrà rilasciata tenuto conto dell'ubicazione, delle dimensioni, dei disegni e delle iscrizioni delle tele in modo

che non possano nuocere all'estetica e al decoro urbano. Gli striscioni dovranno essere collocati ad un'altezza non inferiore a m. 5.10 dalla carreggiata.

ART. 18

PUBBLICITA' ESEGUITA IN FORMA AMBULANTE

Qualora non si oppongano motivi di decoro e di polizia urbana, l'autorità comunale consente la distribuzione manuale di manifestini o di altro materiale pubblicitario e la forma pubblicitaria realizzata mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari. Per tale pubblicità è dovuta un'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa appositamente prevista.

E' vietato, per motivi di igiene urbana, il volantaggio sulle auto in sosta.

E' vietato il lancio di manifestini o di altro materiale pubblicitario.

ART. 19

PUBBLICITA' ESEGUITA CON MEZZI SONORI

La pubblicità eseguita a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è consentita a norma del vigente Codice della Strada e del susseguente Regolamento di esecuzione ed attuazione, fermo restando il limite massimo di esposizione al rumore previsto dalla Legge; la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è pari a quella appositamente prevista.

La pubblicità fonica è consentita ai candidati a cariche pubbliche, per tutto il tempo della campagna elettorale, previa autorizzazione del Sindaco.

La pubblicità sonora è regolamentata dal precedente articolo 7.

ART. 20

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON AEROMOBILI

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni,

fumogeni, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta un'imposta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita nella misura prevista dalla vigente normativa.

Per la pubblicità eseguita con palloni frenati, ancorati al suolo e simili, si applica l'imposta di cui al comma 1, ridotta al 50%.

ART. 21 PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, di uso pubblico o privato, è dovuta un'imposta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste per la pubblicità ordinaria di cui all'Art. 14; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute, ove ne ricorrano i presupposti, le maggiorazioni previste dall'ultimo comma dell'art. 14 del presente Regolamento.

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio, per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana, l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Per la pubblicità effettuata per conto proprio sui veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta sotto specificata è dovuta, per anno solare, al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune dove sono domiciliati o prestano servizio i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli.

Per quest'ultimo caso la tariffa sarà articolata, nella misura prevista dalla vigente legislazione, a seconda che gli autoveicoli abbiano portata inferiore o superiore a 3000 kg. ovvero siano motocicli o veicoli non rientranti nella precedente ipotesi, mentre per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.

L'imposta non è dovuta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione

non sia di superficie superiore a mezzo metro quadro.

L'imposta non è dovuta per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni; tale esenzione spetta sia alle imprese che svolgono attività di trasporto conto terzi sia alle imprese di produzione di beni e servizi che effettuano, come attività meramente strumentale, il trasporto della merce prodotta.

E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

ART. 22 RIDUZIONI

La tariffa d'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente non avente scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, sportive, culturali, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza.

ART. 23 ESENZIONI

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

- b) gli avvisi esposti al pubblico nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali, o in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita di immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali e alle pubblicazioni periodiche se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizioni di Leggi o di Regolamenti, sempre che le dimensioni del mezzo usato non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- i) la pubblicità realizzata all'interno delle strutture comunali e degli impianti sportivi di proprietà del Comune previa autorizzazione della Giunta Municipale, fermo restando che tale pubblicità non deve essere visibile dall'esterno della struttura;
- j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Tuttavia per le insegne di esercizio di

superficie complessiva superiore a 5 metri quadrati, l'imposta è dovuta per l'intera superficie. Nel caso di pluralità di insegne l'esenzione è riconosciuta solo qualora il totale dei messaggi pubblicitari non superi la superficie di 5 mq.

ART. 24 RETTIFICA E ACCERTAMENTO D'UFFICIO

Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, si procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento, nonché l'organo presso il quale è possibile presentare il ricorso.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal responsabile designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

PARTE 4
PROCEDURA AMMINISTRATIVA

ART. 25
AUTORIZZAZIONI

E' vietato installare e diffondere pubblicità, con qualsiasi mezzo, visivo od acustico, senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione da rilasciarsi da parte dell'autorità comunale relativamente alle strade di sua competenza.

Non può essere concessa autorizzazione alla effettuazione di qualsiasi pubblicità, comunque realizzata, ove ostino norme del presente Regolamento o prescrizioni del Piano generale impianti.

PUBBLICITA' PERMANENTE

Per le forme di pubblicità che comportano la posa in opera di impianti fissi si deve produrre la domanda indirizzata al Sindaco in carta legale, indicante la completa ragione sociale ovvero denominazione dell'ente, della ditta o del soggetto che richiede l'autorizzazione, con l'indicazione della sede sociale o dell'indirizzo di recapito; contestualmente alla domanda l'interessato sottoscrive - ai sensi Legge 04/1/1968 n. 15 - che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità.

La domanda deve essere corredata:

- a) progetto di insegna o cartello in scala tale da individuarne tutti gli elementi essenziali, compreso il disegno del supporto, e per le insegne luminose lo schema elettrico e costruttivo della parte elettrica, da realizzarsi comunque in osservanza delle vigenti norme C.E.I. debitamente sottoscritto dal titolare dell'azienda costruttrice. Per le insegne di rilevanti dimensioni e di particolare ubicazione, la Commissione Edilizia ha facoltà di richiedere che il progetto sia corredato delle opportune garanzie di ordine tecnico;
- b) descrizione tecnica dettagliata del tipo di insegna o cartello in progetto o comunque della forma pubblicitaria di cui il richiedente intende avvalersi con l'indicazione dei materiali impiegati, il colore delle varie parti e, per le insegne luminose, del colore e della qualità della luce;
- c) documentazione fotografica completa che illustri dettagliatamente il punto di

- collocazione e l'ambiente circostante;
- d) stralcio planimetrico;
 - e) bozzetto quotato;
 - f) preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è provinciale.

Il Comune potrà comunque richiedere altra eventuale documentazione ritenuta necessaria al completamento della pratica.

Il trasferimento o subentro nella titolarità dell'impianto dovrà essere sempre comunicato per iscritto al Comune, indicando il numero e la data dell'autorizzazione originaria, allegando questa alla domanda; nella medesima richiesta il subentrante dichiarerà i propri dati identificativi; il trasferimento od il subentro deve risultare da apposito Atto fra le parti, che sarà allegato, anche in copia, alla domanda stessa.

PUBBLICITA' TEMPORANEA

Per L'esposizione di qualsiasi forma pubblicitaria a carattere temporaneo - fermo restando la presentazione della domanda e della documentazione sopra descritta, il richiedente dovrà specificare il periodo di esposizione.

L'esposizione di pubblicità può essere consentita senza formale autorizzazione nei seguenti casi:

- a) pubblicità relativa a vendite e locazioni su stabili di nuova e vecchia costruzione, limitatamente ad un periodo di mesi 6, se esposta sugli stabili interessati e non avente dimensioni superiori a 5000 cm. quadrati;
- b) esposizione di locandine pubblicitarie, anche se sottoposte ad eventuale imposizione di cui al successivo Capo III, sulle vetrine di locali aperti al pubblico anche se visibili dall'esterno;
- c) avvisi di locazione e vendita di immobili purchè rispettino le modalità e caratteristiche previste dall'art. 23, comma 1, lettera b) del presente Regolamento.

Qualora il mezzo utilizzato per l'effettuazione di pubblicità sonora comporti l'occupazione di suolo pubblico, le norme di cui al presente Regolamento dovranno essere integrate con l'osservanza di quelle disciplinate dal Regolamento Comunale Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.

In ogni caso le autorizzazioni di cui al presente articolo si intendono rilasciate

facendo salvi gli eventuali diritti dei terzi, nonché ogni altra autorizzazione di competenza di altre autorità od enti che dovrà essere preventivamente richiesta dagli interessati.

In tutti i casi in cui la collocazione del manufatto comporti la manomissione di suolo comunale o di marciapiede dovranno essere osservate le norme che regolano tale materia.

Gli interessati dovranno altresì osservare tutte le vigenti disposizioni di edilizia urbanistica, polizia urbana, pubblica sicurezza.

ART. 26

TERMINI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione per le forme di pubblicità permanente, sarà rilasciata entro il termine di giorni 60 dalla presentazione della domanda, mentre per quelle relative alla pubblicità temporanea il termine è di giorni 20; tale termine sarà prorogato a giorni 40 per le forme di pubblicità per le quali è necessario il preventivo parere della Commissione Edilizia.

Le pratiche saranno esaminate in ordine di data e di presentazione. Entro gli stessi termini di cui sopra sarà comunicato l'eventuale diniego alla esposizione della pubblicità dichiarata.

I termini di cui sopra saranno sospesi nel caso in cui il competente ufficio comunale inviti i richiedenti a proporre soluzioni diverse ovvero a produrre ulteriore documentazione.

ART. 27

ARCHIVIAZIONE DELLE DOMANDE

Ove le domande presentate non siano corredate con i documenti previsti ed il richiedente non provveda alla loro regolarizzazione nel termine di gg. 60 dalla richiesta di integrazione da parte del competente ufficio, le stesse non saranno esaminate e saranno archiviate.

Della avvenuta archiviazione sarà data comunicazione agli interessati. Se richiesti saranno restituiti gli allegati documenti.

ART. 28
COLLOCAMENTO IN OPERA DELLA PUBBLICITA' E RESPONSABILITA

Il collocamento in opera della pubblicità, comprese le armature che potessero occorrere, la loro manutenzione, il ripristino delle pareti e la ripresa della loro tinteggiatura, sia in occasione dell'installazione di nuovo impianto o modifiche di quello esistente, sia per rimozione definitiva dell'impianto stesso e le rimesse in pristino delle murature, degli intonaci e delle tinteggiature nei modi idonei a cancellare ogni traccia dell'impianto soppresso, nonché gli eventuali spostamenti della pubblicità stessa, sono ad esclusivo carico del titolare dell'autorizzazione, a cura del quale dovranno essere eseguiti.

La pubblicità installata che non risultasse conforme alle indicazioni stabilite dall'autorizzazione per forma, tipo, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, è considerata abusiva.

Similmente ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera, è considerata abusiva.

Il titolare autorizzato all'esposizione di materiale pubblicitario è obbligato a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta, che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo, potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione alla concessione ed all'autorizzazione ad effettuare attività pubblicitaria ed installare mezzi pubblicitari.

I titolari dell'autorizzazione si intendono responsabili di tutte le conseguenze di eventuali danni che potessero derivare agli impianti pubblicitari a seguito di rotture, guasti o mancato funzionamento delle apparecchiature relative ai pubblici servizi cittadini.

ART. 29
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

Tutte le autorizzazioni di pubblicità si intendono rilasciate alla condizione che il soggetto autorizzato si impegni alla manutenzione delle scritte e dei relativi impianti pubblicitari.

Pertanto, ad insindacabile giudizio, la Civica Amministrazione ha facoltà di

richiedere quei lavori di pulizia e di manutenzione che saranno ritenuti utili per mantenere la pubblicità in modo decoroso.

La Civica Amministrazione potrà prescrivere in qualsiasi momento l'esecuzione delle modifiche e degli spostamenti che saranno ritenuti necessari.

In caso di mancata ottemperanza delle prescrizioni di cui sopra, entro il termine che verrà stabilito fino ad un massimo di 30 giorni, le relative autorizzazioni di pubblicità verranno revocate con l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento e senza che gli utenti abbiano diritto a compensi o indennità di sorta.

ART. 30

ANTICIPATA RIMOZIONE DELLA PUBBLICITA' PER ORDINE DEL COMUNE

Nel caso di rimozione della pubblicità ordinata dal Comune prima della scadenza dell'autorizzazione, il titolare del mezzo avrà di rito al solo rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

Il titolare del mezzo dovrà provvedere a rimuovere la pubblicità non oltre 15 giorni dalla data di anticipata scadenza dell'autorizzazione stessa. La rimozione dovrà comprendere gli eventuali sostegni, telai, appoggi o pali.

Qualora vengano a cessare i presupposti per l'esercizio della pubblicità (es. cessata attività) l'interessato dovrà provvedere alla rimozione dell'impianto.

Ove il titolare dell'autorizzazione non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo e saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 47 del presente Regolamento.

CAPO III
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 31
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il Comune, avendo popolazione pari a n. 5.225 abitanti, ha istituito il servizio delle pubbliche affissioni.

Il servizio è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune o di altre ditte, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica ovvero, ove previsto e nella misura stabilita dalle presenti disposizioni regolamentari, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Nella determinazione della superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni si è tenuto conto delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 507/1993, che prevedono che la superficie deve essere proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 12 metri quadri per ogni 1000 abitanti nei Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti.

ART. 32
IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI
DEFINIZIONE, TIPOLOGIA, SPECIFICHE E QUANTITA'

1. Impianto per le pubbliche affissioni - Definizione.

Si definisce impianto affissionale il mezzo che, per struttura e destinazione, accoglie quel particolare tipo di messaggio costituito da manifesti, di qualunque idoneo materiale costituiti.

Si definisce impianto per le Pubbliche Affissioni quello destinato all'esclusivo utilizzo da parte del pubblico servizio.

2. Tipologie.

Gli impianti affissionali possono identificarsi in base ai formati dei manifesti ivi affissi ed alle caratteristiche del mezzo in:

- a) impianti ordinari, destinati all'affissione di uno o più fogli 70x100, senza alcuna

connessione di messaggio fra loro;

- b) impianti particolari, sono quelli destinati all'affissione di manifesti costituiti di più fogli 70x100, aventi unicità di messaggio e quindi con vincolo di formato, necessitanti cioè di impianti con caratteristiche dimensionali particolari.

Si possono inoltre suddividere gli impianti in ordine alle facce destinate all'affissione, monofacciale ove sia una sola, bifacciale ove siano visibili ed utilizzabili entrambi i lati contrapposti per l'affissione, di altre forme, polifacciali od altro.

3 . Ripartizione, quantità, specifiche.

In ordine ai manifesti da affiggere a cura del servizio pubblico, gli impianti sono suddivisi in:

- a) spazi per messaggi di Istituto, destinati cioè alle comunicazioni ai cittadini da parte delle pubbliche amministrazioni in senso specifico e lato;
- b) spazi per messaggi di contenuti sociali, comunque non economici, destinati cioè alle comunicazioni di Enti, Associazioni, ecc., non aventi fini di lucro;
- c) spazi per annunci funebri, destinati cioè esclusivamente alle comunicazioni di carattere funerario, normalmente costituite da manifesti di formato ridotto;
- d) spazi per messaggi a carattere commerciale, la cui affissione è affidata dai privati, esercenti attività di impresa ed economiche, al servizio delle pubbliche affissioni. Le quantità, le specifiche delle caratteristiche, la localizzazione territoriale degli impianti, con la ripartizione sopra espressa, sono indicate e recepite nel Piano generale impianti, che dovrà assicurare una idonea diffusione dei messaggi nel territorio comunale.

ART. 33 DIVIETI E LIMITAZIONI

Gli impianti per pubbliche affissioni non possono essere installati nei luoghi vietati dal presente Regolamento.

Le limitazioni che riguardano la tipologia ed i formati degli impianti affissionali, in relazione ai contesti di arredo urbano, architettonici, ecc., sono fissate per zone nel Piano generale impianti.

Per gli impianti affissionali valgono i divieti e i limiti previsti nel "Codice della

Strada" di cui al Decreto Legislativo 285/92, successive modificazioni ed integrazioni e nel D.P.R. 495/92, e successive modificazioni ed integrazioni.

Nessuna affissione da chiunque commissionata o disposta potrà avvenire ad opera del Servizio Pubbliche Affissioni in maniera difforme a quanto previsto al successivo Articolo 34 ed in violazione di quanto disposto all'Articolo 7 del presente Regolamento.

ART. 34
PIANO GENERALE IMPIANTI
CRITERI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il Piano generale impianti conformemente ai criteri di cui al Decreto Legislativo 507/93, è redatto per ciò che riguarda gli impianti destinati alle pubbliche affissioni, conformemente alle esigenze di diffusione dei messaggi di istituto e socialmente utili.

Si attiva immediatamente il censimento generale degli impianti per il loro necessario adeguamento alle esigenze espresse agli articoli 31 e 32 del presente Regolamento. In caso di gestione in concessione possono essere utilizzati i dati reperiti in collaborazione con il Concessionario.

Nella redazione del Piano si tiene conto della necessità di contenere il calo del gettito conseguente alla ridefinizione degli impianti affissionali, ed alla destinazione di questi alle affissioni di istituto e non commerciali.

Il territorio comunale viene suddiviso con le modalità di cui all'Articolo 8, definendo le caratteristiche degli impianti.

Utilizzando i criteri di cui al precedente Articolo 32, fermi restando i formati dei manifesti costituenti standard nazionali, si fissano le dimensioni e le distanze in base al precedente Articolo 8, le forme e i colori da utilizzare.

Nella redazione del Piano generale impianti vengono fissate le eventuali zone in cui non possono essere installati alcuni tipi di impianti, come già disposto per gli impianti pubblicitari di cui all'Articolo 8.

Vengono suddivise le quantità degli impianti per affissioni istituzionali e quelli destinati alle pubbliche affissioni di carattere commerciale.

Le predette quantità potranno venire modificate in relazione all'evoluzione del rapporto tra attività economiche e sviluppo residenziale del territorio comunale.

L'impiantistica esistente deve essere adeguata alle disposizioni del presente Regolamento e del Piano generale impianti entro il termine fissato dal Piano generale stesso.

Ogni modifica resa necessaria alle quantità e ubicazione degli impianti, sarà effettuata nel rispetto delle disposizioni del Piano generale impianti.

ART. 35

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

Tutte le maggiorazioni si applicano sulla tariffa base e sono cumulabili.

ART. 36

TARIFFA PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni è determinata, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70x100, tenendo conto del periodo di affissione minimo previsto in 10 giorni, e per i periodi successivi relativi a 5 giorni o frazione.

Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto base è aumentato del 50%; analogamente la maggiorazione del 50% è stabilita per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli, mentre per quelli costituiti da più di 12 fogli la maggiorazione è del 100%.

Le disposizioni previste nei precedenti articoli si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni

ART. 37
PAGAMENTO DEL DIRITTO

Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Il pagamento del diritto deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità previste dall'Articolo 13.

La prova dell'avvenuto assolvimento del diritto è costituita esclusivamente dalla consegna al competente ufficio dell'attestazione di versamento in conto corrente rilasciata dall'Ufficio Postale di Stato.

La consegna della predetta attestazione deve, di norma, essere effettuata direttamente all'Ufficio Affissioni competente; eventuali diverse modalità di trasmissione delle predette attestazioni avvengono a totale rischio del soggetto passivo del tributo.

Per il recupero di somme comunque dovute e non corrisposte si osservano le disposizioni contenute nell'Articolo 13.

ART. 38
RIDUZIONI DEL DIRITTO

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti Pubblici territoriali e che non rientrino nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo Articolo 39;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.
- f)

ART. 39
ESENZIONI DAL DIRITTO

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nella lista di leva, alla chiamata e ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni o delle Provincie in materia di tributi;
- d) i manifesti delle Autorità di Polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di Referendum, Elezioni Politiche, per il Parlamento Europeo, Regionali, Amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati dagli Enti preposti;
- h) i manifesti riguardanti le attività svolte dalle associazioni villanovesi nell'ambito del territorio comunale con il patrocinio del Comune.

ART. 40
MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI
NORME DI CARATTERE GENERALE

Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione ed annotata in apposito registro cronologico.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno - su richiesta del committente - il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causate dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore; qualora sia superiore a 10 giorni dalla data richiesta, il Comune od il Concessionario, deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.

Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 giorni.

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il Comune od il Concessionario provvederà a sostituire gratuitamente i manifesti strappati o deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, provvederà a darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, compatibilmente con la disponibilità di spazi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20.00 alle ore 07.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del totale del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi ed il registro cronologico delle commissioni.

CAPO IV
MODALITA' DI GESTIONE

ART. 41
GESTIONE DEL SERVIZIO

Il presente Capo regola le attività connesse alla gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nelle forme previste dall'Articolo 2 del presente Regolamento in applicazione alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 507/93, Capo I, successive integrazioni e modificazioni, dai Decreti Ministeriali, dalle Istruzioni e Circolari del Ministero delle Finanze, per quanto di rispettiva competenza del Comune e/o del Concessionario del servizio.

ART. 42
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Comune designa i Responsabili cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; i predetti responsabili sottoscrivono anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispongono i rimborsi.

Il Comune comunica alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze i nominativi dei Funzionari Responsabili entro 60 giorni dalla loro nomina.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al Concessionario, sotto il controllo dell'Amministrazione.

Nell'espletamento del servizio il Concessionario può agire per mezzo di un rappresentante.

ART. 43
CONCESSIONE A TERZI DEL SERVIZIO

Nel caso di gestione in concessione del servizio pubblicità e pubbliche affissioni, per quanto attiene all'accertamento ed alla riscossione dei tributi, ci si

deve uniformare ai criteri stabiliti dall'Articolo 52 comma 5 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446.

Per quanto attiene ai criteri di affidamento e di svolgimento dei servizi, nonché la misura dei compensi, dovranno essere applicate le norme stabilite con Decreto del Ministero delle Finanze ai sensi dell'Articolo 52 comma 7 Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446.

CAPO IV
CONTENZIOSO. NORME FINALI E TRANSITORIE, ABROGAZIONI

ART. 44
CONTENZIOSO

A norma dell'Articolo 2 del Decreto Legislativo 546/92, la cognizione delle controversie in materia di tributi locali e demandata in primo grado alla Commissione Tributaria Provinciale ed in secondo grado a quella Regionale, nei termini previsti dalla Legge.

Contro le risultanze dei ruoli di riscossione coattiva si può ricorrere alle commissioni Tributarie nei termini e nelle modalità previsti dalla Legge.

ART. 45
NORME TRANSITORIE

Si dà atto che le tariffe relative all'anno 1999 sono quelle adottate con atto deliberativo n. 31 del 04/2/1998.

ART. 46
SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI

Per l'omessa presentazione della prescritta dichiarazione si applica, oltre al Pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, la sanzione amministrativa del 100% dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di L. 100.000 più gli interessi di mora in Vigore.

Nel caso in cui la dichiarazione venga presentata entro 30 giorni rispetto al momento in cui ha avuto inizio la pubblicità, il contribuente potrà eseguire il pagamento dell'imposta dovuta, 1/8 della sanzione minima, comunque non inferiore a L. 12.500 più gli interessi moratori calcolati giorno per giorno.

Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa del 50% della maggiore imposta o diritto dovuti

Per il tardivo pagamento dell'imposta annuale si applicano le seguenti disposizioni:

1. tardivo pagamento effettuato entro 30 giorni dalla data di scadenza si applica la sanzione del **3,75%** sull'importo dovuto e gli interessi moratori previsti dalla Legge con maturazione giorno per giorno
- 2) tardivo pagamento effettuato dopo 30 giorni dalla data di scadenza: si applica la sanzione del 30% sull'importo dovuto e gli interessi moratori previsti dalla Legge maturati giorno per giorno.

Nel caso di imposta per un periodo inferiore all'anno, il contribuente può, nei trenta giorni successivi all'inizio della pubblicità, effettuare il versamento dell'imposta dovuta, la sanzione del 3.75% e degli interessi moratori con maturazione giorno per giorno.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate dovute o del diritto, è dovuta una sanzione amministrativa pari al 30% dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso oltre gli interessi di mora in vigore.

Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono ridotte ad 1/4 se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito entro il termine previsto per ricorrere alla Commissione Tributaria.

Le disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle pubbliche affissioni devono essere correttamente osservate.

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse, si applicano gli interessi di mora nella misura prevista dalla Legge per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento al Decreto Legislativo 472 del 18/12/1997 e successive modificazioni.

ART. 47 **SANZIONI AMMINISTRATIVE**

Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni

legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità.

Le violazioni alle predette disposizioni sono soggette a sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del Capo I della Legge 24/11/1981 n. 689 o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative.

1

Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti si applica la sanzione da L. 200.000 a L. 2.000.000 con notificazione agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.

Gli importi delle sanzioni sono così graduati:

DESCRIZIONE	IMPORTO SANZIONE
a) per l'installazione abusiva di impianto privo di autorizzazione comunale	L. 500.000
b) per l'affissione abusiva su impianto destinato ad affissioni pubbliche	L. 500.000
c) per imbrattamento di vie e piazze pubbliche mediante lancio di volantini	L. 200.000
C1) per imbrattamento di muri, vie, ecc. con vernici o simili	L. 1.000.000
d) per affissioni abusive effettuati su spazi diversi da quelli destinati alle affissioni pubbliche o dirette	L. 400.000
e) per pubblicità sonora priva della prescritta autorizzazione o difforme dalle modalità consentite	L. 400.000
f) per recidività nella violazione di cui ai punti a)-b)-c)-c1)	L1.000.000
g) per recidività nelle violazioni di cui ai punti d)-e)	L1.500.000

h) per le violazioni di cui ai punti a) e d) effettuate in zone vietate ovvero sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali, artistici, monumentali	L. 2.000.000
i) per la pubblicità sonora effettuata in zona di rispetto ospedaliero e nei parchi pubblici	L. 2.000.000
j) per volantinaggio su auto in sosta	L. 500.000

Per tutte le violazioni non comprese nell'elencazione avanti espressa, si applica la sanzione amministrativa nella misura minima, raddoppiata per recidività, ovvero espressa al massimo in presenza di più violazioni contemporanee.

Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di rivalsa in ordine a danni a chiunque arrecati in violazione delle norme del presente Regolamento, ferma restando l'eventuale azione penale qualora i fatti in violazione costituiscono reato perseguibile a norma di legge.

Il Comune, con lo stesso verbale, dispone, altresì, la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni, il Comune dispone per l'immediata copertura della pubblicità abusiva, ovvero la rimozione delle affissioni realizzate abusivamente, contestando successivamente al responsabile le relative infrazioni con la notifica dell'apposito avviso previsto dal precedente comma.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente saranno sequestrati con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta o dell'ammontare delle relative sanzioni ed interessi; nella medesima ordinanza sarà stabilito un termine entro il quale gli interessati potranno chiedere la restituzione del materiale sequestrato, previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

I proventi delle sanzioni amministrative di cui è titolare il Comune sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale.

ART. 48
RIMBORSI

Il contribuente può presentare entro il termine di cinque anni dall'avvenuto pagamento o dal definitivo accertamento del credito, apposita istanza al Comune per ottenere il rimborso dell'imposta o del diritto versati e non dovuti.

Nell'istanza il contribuente deve indicare le proprie generalità, la motivazione della richiesta, l'importo richiesto, il numero del bollettino di conto corrente postale con cui il pagamento è stato effettuato, il mezzo pubblicitario ovvero l'affissione cui l'istanza si riferisce, il periodo d'imposta o di affissione, e comunque quant'altro utile alla identificazione del credito vantato ed alla cognizione del diritto al rimborso.

Il Comune nella persona del responsabile dispone, entro 90 giorni, il predetto rimborso, ovvero, comunica al presentatore dell'istanza il diniego motivato.

Il Comune può per il principio di autotutela, disporre motivato rimborso - nei termini previsti dal Decreto Legislativo 507/93 Capo I - per le somme versate e successivamente accertate come non dovute.

Le attribuzioni di cui al presente articolo, nel caso di gestione in concessione, spettano al Concessionario, cui dovranno essere rivolte le istanze.

Il Concessionario dà notizia all'Amministrazione dell'avvenuto rimborso, ovvero delle motivazioni del diniego.

Il Contribuente ha il diritto alla corresponsione degli interessi nella misura prevista dalla Legge per ogni semestre compiuto, per le somme a lui dovute a qualsiasi titolo, a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 49
DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI

Il presente Regolamento sostituisce ogni precedente norma regolamentare e tariffaria afferente l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, ove incompatibile con esso o con il decreto Legislativo 507/93.

ART. 50
RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le norme previste dal Decreto Legislativo n. 507/1993, Capo I, e successive modificazioni, Decreti, Istruzioni e Circolari Ministeriali.

ART. 51
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 07/8/1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 52
VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente Regolamento comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di Legge.

ART. 53
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, ad avvenuta esecutività, sarà ripubblicato per gg. 15 all'Albo Pretorio del Comune ed entrerà in vigore - ai sensi dell'art. 52 comma 2 della Legge 446/1997 - il 1° gennaio dell'anno successivo.

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Regolamento e Tariffe	Pag. 2
ART. 2 Forme di gestione del servizio	Pag. 3
ART. 3 Classificazione del Comune	Pag. 3
ART. 4 Ambito di applicazione	Pag. 3
ART. 5 Piano generale impianti - Finalità	Pag. 3

CAPO II IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

PARTE PRIMA

Modalità e tipologia Piano Generale Impianti - Criteri

ART. 6 Tipologia, specifiche e quantità degli impianti Pubblicitari	Pag. 5
ART. 7 Divieti e limitazioni pubblicità, criteri	Pag. 7
ART. 8 Piano generale impianti - Criteri per gli impianti	Pag. 8

PARTE SECONDA

Applicazione dell'Imposta

ART. 9 Presupposto dell'imposta	Pag. 10
ART. 10 Soggetti passivi	Pag. 10
ART. 11 Modalità di applicazione dell'imposta	Pag. 10
ART. 12 Dichiarazione d'imposta	Pag. 11
ART. 13 Pagamento dell'imposta	Pag. 12

PARTE TERZA

Forme pubblicitarie

ART. 14 Pubblicità ordinaria	Pag. 14
ART. 15 Pubblicità luminosa od illuminata	Pag. 14
ART. 16 Pannelli luminosi e proiezioni	Pag. 15

ART. 17 Striscioni pubblicitari o mezzi simili attraverso Vie e piazze pubbliche	Pag. 15
ART. 18 Pubblicità eseguita in forma ambulante	Pag. 16
ART. 19 Pubblicità eseguita con mezzi sonori	Pag. 16
ART. 20 Pubblicità effettuata con aeromobili	Pag. 16
ART. 21 Pubblicità effettuata con veicoli	Pag. 17
ART. 22 Riduzione	Pag. 18
ART. 23 Esenzioni	Pag. 18
ART. 24 Rettifica ed accertamento d'ufficio	Pag. 20

PARTE QUARTA

Procedura amministrativa

ART. 25 Autorizzazioni	Pag. 21
ART. 26 Termini per il rilascio dell'autorizzazione	Pag. 23
ART. 27 Archiviazione delle domande	Pag. 23
ART. 28 Collocamento in opera della pubblicità e responsabilità	Pag. 24
ART. 29 Manutenzione degli impianti	Pag. 24
ART. 30 Anticipata rimozione della pubblicità per ordine del Comune	Pag. 25

CAPO III

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 31 Servizio delle pubbliche affissioni	Pag. 26
ART. 32 Impianti per le pubbliche affissioni - Definizione, Tipologia, specifiche e quantità	Pag. 26
ART. 33 Divieti e limitazioni	Pag. 27
ART. 34 Piano generale impianti. Criteri per le pubbliche affissioni	Pag. 28
ART. 35 Diritto sulle pubbliche affissioni	Pag. 29
ART. 36 Tariffa per le pubbliche affissioni	Pag. 29
ART. 37 Pagamento del diritto	Pag. 30
ART. 38 Riduzioni del diritto	Pag. 30
ART. 39 Esenzioni dal diritto	Pag. 31
ART. 40 Modalità per le pubbliche affissioni. Norme di carattere Generale	Pag. 31

CAPO IV
MODALITA' DI GESTIONE

ART. 41 Gestione del servizio	Pag. 33
ART. 42 Responsabile del servizio	Pag. 33
ART. 43 Concessione a terzi del servizio	Pag. 33

CAPO IV
CONTENZIOSO, NORME FINALI E TRANSITORIE, ABROGAZIONI

ART. 44 Contenzioso	Pag. 35
ART. 45 Norme transitorie	Pag. 35
ART. 46 Sanzioni tributarie ed interessi	Pag. 35
ART. 47 Sanzioni amministrative	Pag. 36
ART. 48 Rimborsi	Pag. 39
ART. 49 Disposizioni finali e abrogazioni	Pag. 39
ART. 50 Rinvio	Pag. 40
ART. 51 Pubblicità del regolamento	Pag. 40
ART. 52 Variazioni del regolamento	Pag. 40
ART. 53 Entrata in vigore	Pag. 40